



COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 530 del 14/10/2020

Determina N. 234 del 14/10/2020 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Convenzione con Confraternita Misericordia di Moscufo per trasporto disabili. Anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 13 del 30.09.2020, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore I;

Atteso che con atto C.C. n. 14 del 23.05.2020, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Considerato che:

- questo Comune deve assicurare il trasporto dei disabili residenti presso gli istituti di riabilitazione;
- attualmente i disabili residenti sono in numero di tre: i Sigg.ri F. A. e Z. S., utenti dell'Istituto Don Orione, e la Sig.ra L.S. utente dell'Istituto Paolo VI di Pescara;
- con precedente determinazione della sottoscritta n° 148 del 31.10.2017 è stata formalizzata l'adesione all'accordo quadro, stipulato tra il Comune di Spoltore, in qualità di Ente capofila dell'Ecad, e l'Istituto Don Orione, per il trasporto degli utenti residenti presso l'Istituto stesso;
- occorre pertanto assicurare il trasporto dell'utente L.S. presso l'Istituto Paolo VI;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 43 in data 28.08.2017, esecutiva, che in relazione al servizio di trasporto sociale dei disabili presso le strutture, tra l'altro stabiliva:

.....

- adottare i necessari provvedimenti per la prosecuzione del servizio, verificando le corrette modalità di affidamento di detto servizio, direttamente da parte dell'ente, o da parte del comune capofila del nuovo Ambito Sociale Distrettuale;

Considerato che la vecchia Legge quadro sul volontariato, e cioè la legge n° 266 dell'11 agosto 1991, è stata abrogata dall'art. 102, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 102;

Considerato in particolare che l'art. 6 della legge n° 266 dell'11 agosto 1991 rubricato "*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome*", è da ritenersi non ancora abrogato (in quanto l'art. 102 citato prevede che verrà abrogato solo a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico nazionale del terzo settore che però, ad oggi, non è ancora operativo), e che tale articolo prevede testualmente:

“ 1 Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. [...]”;

Visto e richiamato il D. Lgs. n° 117 del 03.07.2017 “Codice del terzo Settore”;

Richiamato in particolare l'art. 56 di detto D. Lgs. n° 117/2017, rubricato “Convenzioni”, che testualmente si riporta: “ 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. ”;

Considerato che la Confraternita di Misericordia di Moscufo-Collecorvino, aderente alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, fornendo riscontro ad apposita richiesta della sottoscritta, ha provveduto, con nota del 10.02.2019, depositata in atti, a quantificare le spese sostenute mensilmente per il trasporto sociale della utente L.S., già effettuato per conto della stessa, in € 600,00 mensili

Visto lo Statuto della predetta Confraternita, e segnatamente l'art. 6, ai sensi del quale “la Confraternita potrà convenzionarsi con gli Enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.....”;

Richiamata la propria precedente determinazione n° 175 del 13.06.2019, con la quale è stato stabilito di stipulare apposita convenzione con Confraternita di Misericordia di Moscufo-Collecorvino, aderente alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, per l'anno 2019, in riferimento al trasporto della utente diversamente abile L.S. presso l'Istituto Paolo VI;

Considerato che la Confraternita assicura il trasporto anche per l'anno 2020;

Ritenuto dunque di assumere l'impegno di spesa anche per l'anno 2020;

Acquisito il CIG: **ZCB2E9E314**;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

- 1. Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare la somma complessiva di euro 7.200,00 a favore di Confraternita di Misericordia di Moscufo-Collecervino, aderente alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia in riferimento al trasporto della utente diversamente abile L.S. presso l'Istituto Paolo VI; come di seguito rappresentato:

Cap/Art.	Cod. mecc.	Missione/Prog./	Idendif.Cont.	CP/FPV	Esercizio di esigibilità			
	DPR 194/96	Titolo	FIN (V liv. Pdc)		2020			
					€			
10430/1	1100403	12 05	1.03.02.15.003	CP	7.200,00			

- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153 – comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000;
- Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 644 del 14/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa **DI COSTANZO CATIA** in data 14/10/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 644 del 14/10/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 530 del 14/10/2020

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	10430	592	1	12	05	1	03	1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	7.200,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **BREGGIA ANNA il 14/10/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 758

Il 21/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 530 del 14/10/2020 con oggetto: **Convenzione con Confraternita Misericordia di Moscufo per trasporto disabili. Anno 2020.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 21/10/2020.